

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania

De Matteo, Simone Grieco, Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulumieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone,

Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesù Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravallo, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale

Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di

Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:
- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO